



COMUNE DI ONCINO

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA N. 68 DEL 18/03/2026

OGGETTO: Impegno e acquisto alimentatore per nas tramite procedura mepa N. 1510626 da ALPIMEDIA COMUNICATION SNC GIG BAE7B7306B

L'anno duemilaventisei del mese di marzo del giorno diciotto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesse

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 15.06.2024 con la quale ai sensi dell'art. 53 comma 23 della legge 388 del 23.11.2000 si attribuisce al Sig. Fantone Alfredo la responsabilità dell'ufficio contabile con il potere di adottare anche atti di natura tecnica gestionale con valenza all'esterno, per il Comune di Oncino;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19.12.2025 si è approvato il bilancio di previsione 2026/2028 ;

Risulta necessario provvedere all'approvvigionamento dei seguenti beni/del seguente servizio/fornitura assistenza informatica coupon su infrastruttura di rete e server e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto.

Motivazioni

Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della*

determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”;

Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

Dato atto che l’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

Considerato che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di utilizzo del mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

Rilevato che la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione consente di effettuare direttamente, mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione dei prezzi tra gli operatori economici abilitati al mercato medesimo;

Dato atto che è stata svolta una indagine sulla piattaforma del mercato elettronico, volta ad individuare il minor prezzo per il servizio di assistenza informatica acquisto di coupon su infrastruttura di rete e server e che è stata visualizzata l’offerta a catalogo (codice articolo 2025-Ciss-Dicembre) del seguente operatore economico:

ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC

con sede a Perosa Argentina (TO), Località San Sebastiano 29/7

p.iva 07181160016

Ritenuto di affidare l’appalto mediante ODA del mercato elettronico (Procedura di Acquisto nr 1510626. Ordinativo Esecuzione Immediata nr. 9012892) al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, il bene/servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione;

Constatato che il prezzo praticato è di 25,00 euro oltre IVA;

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

Dato atto che l’art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 50, comma 1, lett. b), del codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto:

- non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale e a basso rischio di infortuni.

In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di provvedere alla manutenzione e assistenza informatica;
- l'oggetto del contratto riguarda la fornitura/il servizio di assistenza informatica coupon su infrastruttura di rete e server;
- la forma contrattuale si identifica con l'invio dell'o.d.a. del mercato elettronico;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel catalogo del mercato elettronico e più precisamente su sito [acquistinretepa](http://acquistinretepa.it).

Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Visti

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a euro 140.000;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- il regolamento comunale per l'acquisizione sotto soglia di beni e servizi;
- l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del *benchmark* delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
- gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 2, comma 3 e 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*", nonché il "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oncino*";

D E T E R M I N A

- 1) di affidare l'appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l'importo di euro 1.000,00 oltre IVA a favore della ditta ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC con sede a Perosa Argentina (TO), Località San Sebastiano 29/7 p.iva 07181160016
- 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 25,00 oltre IVA, al cap. 80/3 del bilancio 2026/2028
- 3) di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza

pubblica, secondo quanto stabilito dalle misure organizzative adottate dall'ente e nei limiti ivi previsti;

- 4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
- 5) di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oncino”*, in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante trasmissione dell'indirizzo URL del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione *“Amministrazione trasparente”* (<https://comune.uncino.cn.it/amministrazione-trasparente/sezioni/3074860-statuto-regolamenti-comunali/contenuti/3074914-codice-comportamento-dipendenti-comune-uncino>);
- 6) di disporre la nomina del RUP nella persona di Fantone Alfredo
- 7) di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- 8) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n.33/2013 e 28 del D. Lgs. n.36/2023;
- 9) di disporre, a norma dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

FANTONE ALFREDO

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge

Oncino, li _____

**IL SEGRETARIO COMUNALEZEROLI
DR.SSA SONIA**